

STUDIO ASSOCIATO NOTAI

CLAUDIO MAPIANA E LORENZO MAPIANA

Via Cesare Battisti, 10 - 40123 BOLOGNA (Bo) Telef. (051) 225206

Via Marconi, 16 - 40054 BUDRIO (Bo) Telef. (051) 802589

In carta libera ai sensi dell'art.27-bis della Tabella - Allegato B - al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e successive modificazioni ed ai sensi dell'art.82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

N.1.889 di Rep.Not.

Fascicolo N. 1.110

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, in questo giorno di mercoledì ventisette del mese di settembre.

(27 settembre 2023)

In Camugnano (BO) località Ponte di Verzuno, presso il Mulino Cati. Avanti a me **dottor LORENZO VIAPIANA, Notaio** residente in Budrio, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Bologna,

sono presenti i Signori:

- **CHELINI Francesca**, nata a Bologna il 21 febbraio 1974 e residente a Grizzana Morandi (BO), Frazione Campolo, Località Serra dei Coppi n.70 (codice fiscale: CHL FNC 74B61 A944A), cittadina italiana;

- **LODI Stefano**, nato a Bologna il 12 aprile 1978 e residente a Grizzana Morandi (BO), Frazione Campolo, via Costa n.54 (codice fiscale: LDO SFN 78D12 A944E), cittadino italiano;

- **BERTUZZI Roberta**, nata a Bologna il 4 dicembre 1989 e residente a Castel di Casio (BO), via Pieve Villa Fuggi n.1 (codice fiscale: BRT RRT 89T44 A944I), cittadina italiana;

- **MELLINI Matteo**, nato a Bologna il giorno 1 agosto 1981 e residente ad Alto Reno Terme (BO), via Burione n.110 (codice fiscale: MLL MTT 81M01 A944U), cittadino italiano;

- **ANGELI Federico**, nato a Bologna il 6 agosto 1975 e residente a Bentivoglio (BO), via Giuseppe di Vittorio n.13 (codice fiscale: FRC 75M06 A944E), cittadino italiano;

- **VANNINI Stefano** nato a Bologna il 24 agosto 1949 e residente a Grizzana Morandi (BO), via Carviano - Ca' Minghetto n.46 (codice fiscale: VNN SFN 49M24 A944M), cittadino italiano;

- **BERTUZZI Loris**, nato ad Argenta (FE) il 29 dicembre 1951 e residente a Grizzana Morandi (BO), via Orelia - La Ca' n.61 (codice fiscale: BRT LRS 51T29 A393M), cittadino italiano;

- **OLDANI Sara**, nata a Legnano (MI) il 5 aprile 1970 e residente a Camugnano (BO), Località Guzzano Ca' Togni n.13 (codice fiscale: LDN SRA 70D45 E514R), cittadina italiana;

- **FOSCHINI Alessia**, nata a Portomaggiore (FE) il giorno 11 agosto 1975 e residente a Grizzana Morandi (BO), via Orelia n.15 (codice fiscale: FSC LSS 75M51 G916J), cittadina italiana.

I Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto pubblico per far constare quanto segue.

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Tra i Signori CHELINI Francesca, LODI Stefano, BERTUZZI Roberta, MELLINI Matteo, ANGELI Federico, VANNINI Stefano, BERTUZZI Loris, OLDANI Sara e FOSCHINI Alessia viene costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una Cooperativa sociale con la denominazione: **"PALENS Società Cooperativa sociale di**

REGISTRATO A
BOLOGNA

AGENZIA DELLE ENTRATE

il 5 ottobre 2023

n. 42938

Serie IT

euro 200,00

1981

200,00

Registro Imprese di

BOLOGNA

fiscale: NGL

depositato il 12 ottobre 2023

Prot. n. 97374

Comunità".

NORME APPLICABILI

Alla Cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2519, comma due e 2520 del codice civile:

- a) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di Cooperative Sociali;
- b) le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in questione, relative al settore in cui la Cooperativa stessa opera ed, in particolare, le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni, in ordine alla posizione dei soci lavoratori;
- c)- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- d)- per quanto non previsto dal Titolo VI, Libro Quinto, del codice civile (contenente la "disciplina delle società cooperative") ed in quanto compatibili, a' norma dell'art. 2519, secondo comma, del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata;
- e)- in quanto compatibili e nel rispetto della normativa specifica sopra indicata, le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

STATUTO SOCIALE

La Società sarà regolata dalle disposizioni del presente atto costitutivo e da quelle contenute nello Statuto Sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai Componenti.

SEDE SOCIALE ED INDIRIZZO

La Cooperativa ha sede nel Comune di Grizzana Morandi (BO).

Ai soli fini della richiesta di iscrizione del presente atto costitutivo nel competente Registro delle Imprese, a norma dell'art.111-ter delle disposizione di attuazione del codice civile, i soci costituenti precisano che l'indirizzo, ove è posta la sede della Cooperativa in Comune di Grizzana Morandi (BO), è il seguente: Frazione Campolo, Località Foresteria Montovolo s.n.c..

SCOPO COMUNITARIO

La Cooperativa non ha scopo di lucro e suo fine è valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali della comunità che insiste nel bacino idrografico del fiume Limentra e/o nel territorio del Comune di Grizzana Morandi (BO), con l'obiettivo di soddisfare i suoi bisogni, migliorando la qualità sociale ed economica della vita di chi la abita e vi opera e favorire le condizioni per contribuire all'aumento della popolazione residente, a contrastare fenomeni di impoverimento sociale e demografico, allo sviluppo sostenibile, all'arricchimento culturale, alla coesione e alla solidarietà sociale della comunità locale.

Pertanto, la società opera nell'interesse generale della comunità indicata, ispirandosi a criteri di sostenibilità e sviluppo integrato del territorio promuovendo forme di coinvolgimento dei cittadini, rafforzandone la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto, migliorandone la qualità sociale ed economica attraverso lo sviluppo di attività economiche in tutti i settori volte al mutuo scambio di beni e servizi, all'autoproduzione ed autoconsumo, anche energetico, al recupero e gestione di beni ambientali e

culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato; la promozione di nuove opportunità occupazionali e di reddito, la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio e della comunità locale, anche a fini turistici e promozionali, la realizzazione di attività culturali e ricreative ivi incluse quelle sportive con finalità di aggregazione; l'erogazione di servizi di prossimità, anche rivolti al mantenimento o ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini; la promozione e la diffusione di servizi tecnologici e digitali.

SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, conformemente alla legge n. 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1, lett. b) e art. 4 della legge n. 381/91.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e, in special modo, volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di:

- a) avvalersi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, dando continuità di occupazione lavorativa agli stessi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle pre-stazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- b) far conseguire, alle migliori condizioni, ai propri soci fruitori i servizi/beni che costituiscono oggetto della sua attività;
- c) avvalersi, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci, in modo da far conseguire agli

stessi condizioni migliori di quelle ottenibili sul mercato.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare i principi della mutualità, della democraticità, dell'impegno, dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, dello spirito comunitario, del legame con il territorio, dell'equilibrio dei rapporti con lo Stato e le istituzioni pubbliche nonché della parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

OGGETTO

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo 4 dell'allegato Statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: "attività di contrasto ai fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, disoccupazione e disgregazione sociale, che si coniugano ad esigenze di tutela ambientale e riqualificazione dei luoghi e della comunità locale coinvolti".

In particolare, le linee di azione che la Cooperativa intende attuare a tal fine sono le seguenti:

- gestione di strutture ricettive, ostelli, rifugi, foresterie, albergo diffuso, appartamenti, camere, campeggi, agricampeggi, glamping ed altre forme ricettive semi residenziali e residenziali;
- gestione attività di ristorazione, mense, bar, catering, sagre, gelaterie, pasti da asporto, food truck, forno ed altre attività di somministrazione di cibo e bevande, anche con consegna a domicilio;
- gestione di locali di ritrovo culturale e centri di aggregazione sociale e ricreativi o culturale come a titolo di esempio biblioteche, sale cinema, centri giovanili;
- gestione servizi commerciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, esercizi di vendita di prodotti al dettaglio, alimentari e non solo, prodotti locali, prodotti artigianali, materiale turistico, abbigliamento di vario tipo, libri, giornali, tabaccheria, attrezzatura sportiva e per il tempo libero;
- gestione di servizi commerciali di vendita servizi per il benessere della persona, ad esempio parrucchiere, estetista ed altri servizi similari;
- promozione e gestione di servizi turistici e di valorizzazione del territorio, di interesse sociale / culturale / storico / religioso / naturalistico / sportivo, pacchetti, visite guidate, escursioni, trekking, turismo esperienziale e di comunità ed altri servizi simili;
- organizzazione e gestione di punti informazione, mostre, sale convegni, stand, spazi e servizi per la promozione degli aspetti culturali, storici, naturalistici, sportivi, di turismo sostenibile e responsabile;
- affitto e noleggio di attrezzatura sportiva e per l'attività all'aria

aperta come, a titolo esemplificativo, biciclette, e-bike, ciaspole, bussole;

- gestione di attività ed impianti sportivi, attività all'aria aperta, percorsi escursionistici, orienteering, e-bike, mountain bike, e similari e promozione dell'attività sportiva in generale;
- attività di progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza di sentieri e percorsi, aree protette, parchi, boschi oasi per la biodiversità e similari;
- progettazione, produzione, commercializzazione di materiali culturali, compresi prodotti artistici, editoriali (con esclusione di giornali quotidiani), teatrali;
- organizzazione e realizzazione di servizi educativi e ricreativi di vario tipo, educazione allo sviluppo sostenibile, orti e fattorie didattiche, doposcuola, centri estivi, ludoteche, laboratori;
- organizzazione e gestione di corsi e laboratori di formazione, lezioni, seminari, conferenze, eventi di vario tipo, anche orientati allo sviluppo locale, rivolti a bambini, giovani ed adulti;
- servizi di didattica e guardiania museale di siti di interesse culturale ed artistico;
- organizzazione e gestione eventi, sagre, concerti, spettacoli, convegni, workshop, fiere, mercati a tema artistico, letterario, naturalistico, culturale, gastronomico, cinematografico, musicale, sportivo, storico, religioso;
- organizzazione e gestione di mercatini ed eventi legati a recupero, scambio e vendita di prodotti di seconda mano, di prodotti artigianali, di prodotti a km zero;
- organizzazione e gestione di servizi di trasporto persone e cose, anche a favore di visitatori/turisti e della comunità territoriale, autonoleggio con e senza conducente;
- servizi di manutenzione e riparazione biciclette, automobili, furgoni e attività incluse nel settore della riparazione dei mezzi di trasporto come la meccatronica e la carrozzeria;
- fornitura servizi di pulizie e di manutenzione in ogni tipo di immobile e struttura nonché piazze, vie, magazzini, case private e altri luoghi similari;
- gestione del servizio di cura del verde, sia pubblico che privato, incluso la silvicoltura e la manutenzione dei boschi;
- l'organizzazione e la gestione di servizi ambientali per la sistemazione, il controllo e il monitoraggio del territorio e delle attività agricole-forestali ad esso connesse;
- fornitura servizi di segreteria e inserimento dati, espletamento pratiche, centralinista, portineria, custodia;
- lavaggio vestiario, lavanderia e servizio di stiro;
- raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio di rifiuti e fornitura di qualsiasi servizio nell'ambito dell'igiene ambientale;
- gestione di distributori stradali di carburante;
- gestione e custodia di parcheggi
- recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili ed impiantistica;

- coltivazione e/o trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione dei prodotti ottenuti, allevamento animali, nonché manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- promozione di attività nel campo dell'artigianato, ad esempio con la produzione e commercializzazione di oggettistica, gestione laboratorio per piccoli lavori, servizi di assemblaggio ed altre lavorazioni conto terzi;
- gestione di servizi di prossimità rivolti alla comunità e di tutte quelle iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore del benessere delle persone ed alla promozione di un welfare diffuso di comunità, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati;
- produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, promozione e gestione di comunità energetiche rinnovabili;
- gestione di Interventi Assistiti con Animali (IAA), Pet therapy, attività di ippoterapia, maneggio, equitazione, escursioni a cavallo, pensione per cavalli e animali, educazione e riabilitazione equestre e di altre specie animali, manifestazioni equine, canine e di altre specie animali.

Nonchè quant'altro indicato, in via sussidiaria e strumentale, nell'art. 5 dell'allegato Statuto.

DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

SOCI - REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che risiedono e/o hanno domicilio, ovvero hanno la proprietà o altri diritti reali su immobili censiti nella comunità interessata, ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità, così come individuata ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato Statuto, ovvero le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità e che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto sociale.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo

esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci utenti: persone fisiche e giuridiche che acquistano beni e/o servizi dalla cooperativa;

3) soci conferenti: imprese collettive e individuali, produttori, professionisti, artigiani e altri soggetti che apportino beni e servizi necessari al conseguimento dell'oggetto sociale;

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Pur non essendo considerati soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/91 possono altresì essere ammessi:

4) soci volontari: le persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Per la prima volta il Presidente ed il Vice Presidente saranno nominati in sede di atto costitutivo.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

* * *

Ai sensi dell'art. 2521, terzo comma, n.12), del codice civile, i soci costituenti provvedono alla nomina dell'Organo Amministrativo della Cooperativa ed, a tal riguardo, decidono che il primo Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri, nelle persone dei seguenti soci costituenti:

- **CHELINI Francesca** nata a Bologna il 21 febbraio 1974 e domiciliata a Grizzana Morandi (BO), Frazione Campolo, Località Serra dei Coppi n.70 (codice fiscale: CHL FNC 74B61 A944A), cittadina italiana, con la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **LODI Stefano** nato a Bologna il 12 aprile 1978 e domiciliato a Grizzana Morandi (BO), Frazione Campolo, via Costa n.64 (codice fiscale: LDO SFN 78D12 A944E), cittadino italiano, con la qualifica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione; ;

- **BERTUZZI Roberta** nata a Bologna il 4 dicembre 1989 e domiciliata a Castel di Casio (BO), via Pieve Villa Fuggi n.1 (codice fiscale: BRT RRT 89T44 A944I), cittadina italiana, con la qualifica di Consigliera;

- **MELLINI Matteo** nato a Bologna il giorno 1 agosto 1981 e domiciliato ad Alto Reno Terme (BO), via Burione n.110 (codice fiscale: MLL MTT 81M01 A944U), cittadino italiano, con la qualifica di Consigliere;

- **ANGELI Federico** nato a Bologna il 6 agosto 1975 e domiciliato a Bentivoglio (BO), via Giuseppe di Vittorio n.13 (codice fiscale: NGL FRC 75M06 A944E), cittadino italiano, con la qualifica di Consigliere,

i quali dureranno in carica per i primi tre esercizi e, precisamente, fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Gli stessi dichiarano:

- di volere assumere le cariche loro conferite e chiedono l'iscrizione delle proprie nomine nel competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del codice civile (come richiamato, in materia di Società a Responsabilità Limitata, dall'art. 2475, secondo comma, del codice civile, che, a sua volta, è richiamato, per la sua applicazione alle Società Cooperative, dalla disposizione di cui al citato articolo 2519, secondo comma, del codice civile);

- che, come risulta dalle dichiarazioni già fatte pervenire alla compagine sociale, a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge (art. 2382 del codice civile) o dallo Statuto allegato e l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

A tal fine:

a) delegano me Notaio all'espletamento del relativo adempimento di pubblicità e, dunque, mi autorizzano a comunicare la propria nomina al Registro delle Imprese di Bologna, conferendomi all'uopo specifico incarico professionale;

b) accettano espressamente, nella loro veste di membri del Consiglio di Amministrazione, la clausola arbitrale di cui agli artt. 41 e 42 dell'allegato Statuto.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

CONTROLLO

Non viene inizialmente nominato l'organo di controllo, non essendo obbligatoria tale nomina ai sensi dell'art. 2543 del codice civile e neppure viene nominato, in questa sede, un revisore legale dei conti.

PATRIMONIO, CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 300,00 (trecento). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro 1.000,00 (mille);

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

* * *

I soci costituenti sottoscrivono, qui all'atto, ciascuno una quota sociale nel modo seguente:

= CHELINI FRANCESCA, una quota del valore nominale pari ad euro 300,00 (trecento);

= LODI STEFANO, una quota del valore nominale pari ad euro 300,00 (trecento);

= BERTUZZI ROBERTA, una quota del valore nominale pari ad euro 300,00 (trecento);

= MELLINI MATTEO, una quota del valore nominale pari ad euro 300,00 (trecento);

= ANGELI FEDERICO, una quota del valore nominale pari ad euro 300,00 (trecento);

= VANNINI STEFANO, una quota del valore nominale pari ad euro 300,00 (trecento);

= BERTUZZI LORIS, una quota del valore nominale pari ad euro 300,00 (trecento);

= OLDANI SARA, una quota del valore nominale pari ad euro 300,00 (trecento);

= FOSCHINI ALESSIA, una quota del valore nominale pari ad euro 300,00 (trecento),

e così per un importo complessivo di euro 2.700,00 (Euro duemilasettecento), costituente il capitale sociale iniziale.

I Componenti dichiarano che dette somme sono state versate nelle casse sociali utilizzando denaro contante; gli stessi si danno pertanto reciprocamente atto che il capitale sociale è interamente versato e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferimenti.

CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Per la cessione delle partecipazioni sociali ed i vincoli sulle stesse, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 23 dello Statuto allegato.

REQUISITI DI MUTUALITA'

Come sopra detto, la Cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n.381, come meglio risulta dalle previsioni del presente atto costitutivo relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la Cooperativa viene considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.111-septies disp. att. C.C.).

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, sull'impresa sociale, la cooperativa sociale qui costituita ai sensi della Legge n. 381/1991, "*acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale*" e, come sopra detto, le disposizioni del succitato D.Lgs. n. 112/2017 "*si applicano nel rispetto della normativa*

specifica delle cooperative ed in quanto compatibili" con essa.

La Cooperativa qui costituita, in quanto "cooperativa sociale", verrà pertanto iscritta nel competente Registro delle Imprese

i) sia nella Sezione ordinaria, in quanto società cooperativa, ex art. 2200, primo comma, del codice civile;

ii) sia nella Sezione speciale "Imprese sociali", in quanto appunto impresa sociale, ex art. 3, comma 2, del D.M. 16 marzo 2018, letto congiuntamente agli artt. 11, comma 3, 46, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 117/2017 e 15, comma 8, del D.Lgs. n. 112/2017.

La stessa, ai fini dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), non deve, al momento, effettuare adempimenti, in quanto l'iscrizione nella Sezione speciale "Imprese sociali" del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione al predetto Registro.

SPESE

L'obbligo di pagamento delle spese del presente atto e sue consequenziali, il cui importo globale ammonta approssimativamente ad euro 2.000,00 (duemila), al netto della Ritenuta d'Acconto, è posto a carico della Cooperativa qui costituita.

MANDATO SPECIALE

La Signora Francesca Chelini viene delegata ad apportare da sola al presente atto ed all'allegato statuto quelle integrazioni, soppressioni, modifiche, correzioni di errori materiali e/o formali, che fossero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Trattamento dei dati personali.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa predisposta dallo Studio Notarile e consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta "Legge Privacy"). Gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

- Normativa antiriciclaggio.

Le Parti, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, danno atto di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipulazione del presente atto saranno impiegati da me Notaio ai fini degli adempimenti in materia di antiterrorismo e antiriciclaggio, previsti dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, di recepimento della Direttiva Comunitaria UE 2015/849, che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 231/2007, nonché dal D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125, di attuazione della V Direttiva antiriciclaggio e dichiarano che tali informazioni e dati sono aggiornati.

CHIUSURA DELL'ATTO

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, del quale ho dato personalmente lettura ai Componenti, i quali, a seguito di mia

richiesta, hanno dichiarato lo stesso conforme alla loro volontà.
Indi, quest'atto viene sottoscritto a norma di Legge dai Componenti e da me Notaio alle ore sedici e minuti cinquantacinque.
Consta di sette fogli scritti in massima parte, e con ausilio di sistema elettronico, da persona di mia fiducia ma per mia cura ed, in minima parte, completati a penna di mia mano, per ventitrè pagine intere e parte della ventiquattresima.

In originale firmati:

- SARA OLDANI;
- MATTEO MELLINI;
- ROBERTA BERTUZZI;
- ALESSIA FOSCHINI;
- VANNINI STEFANO;
- FRANCESCA CHELINI;
- STEFANO LODI;
- FEDERICO ANGELI;
- LORIS BERTUZZI;
- LORENZO VIAPIANA, Notaio.

ALLEGATO "A" AL N. 1.110 DI FASCICOLO

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITÀ

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, con sede nel Comune di Grizzana Morandi (BO), Frazione di Campolo, la Società cooperativa di comunità denominata **"PALENS Società Cooperativa Sociale di Comunità"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Comunità, richiamata nel presente Statuto e per i suoi fini, comprende l'area territoriale del bacino idrografico del fiume Limentra ed il territorio del comune di Grizzana Morandi (BO).

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo comunitario)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e suo fine è valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali della comunità che insiste nel bacino idrografico del fiume Limentra e/o nel territorio del Comune di Grizzana Morandi (BO), con l'obiettivo di soddisfare i suoi bisogni, migliorando la qualità sociale ed economica della vita di chi la abita e vi opera e favorire le condizioni per contribuire all'aumento della popolazione residente, a contrastare fenomeni di impoverimento sociale e demografico, allo sviluppo sostenibile, all'arricchimento culturale, alla coesione e alla solidarietà sociale della comunità locale.

Pertanto, la società opera nell'interesse generale della comunità indicata, ispirandosi a criteri di sostenibilità e sviluppo integrato del territorio promuovendo forme di coinvolgimento dei cittadini, rafforzandone la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto, migliorandone la qualità sociale ed economica attraverso lo sviluppo di attività economiche in tutti i settori volte al mutuo scambio di beni e servizi, all'autoproduzione ed autoconsumo, anche energetico, al recupero e gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato; la promozione di nuove opportunità occupazionali e di reddito, la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio e della comunità locale, anche a fini turistici e promozionali, la realizzazione di attività culturali e ricreative ivi incluse quelle sportive con finalità di aggregazione; l'erogazione di servizi di prossimità, anche rivolti al mantenimento o ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini; la promozione e la diffusione di servizi tecnologici e digitali.

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, conformemente alla legge n. 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1, lett. b) e art. 4 della legge n. 381/91.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e, in special modo, volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di:

a) avvalersi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, dando continuità di occupazione lavorativa agli stessi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi

altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle pre-stazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

b) far conseguire, alle migliori condizioni, ai propri soci fruitori i servizi/beni che costituiscono oggetto della sua attività;

c) avvalersi, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci, in modo da far conseguire agli stessi condizioni migliori di quelle ottenibili sul mercato.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare i principi della mutualità, della democraticità, dell'impegno, dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, dello spirito comunitario, del legame con il territorio, dell'equilibrio dei rapporti con lo Stato e le istituzioni pubbliche nonché della parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 5 (Oggetto)

Considerati gli scopi comunitari e mutualistici della Società, così come definiti negli articoli precedenti, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: "attività di contrasto ai fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, disoccupazione e disgregazione sociale, che si coniugano ad esigenze di tutela ambientale e riqualificazione dei luoghi e della comunità locale coinvolti".

In particolare, le linee di azione che la Cooperativa intende attuare a tal fine sono le seguenti:

- gestione di strutture ricettive, ostelli, rifugi, foresterie, albergo diffuso, appartamenti, camere, campeggi, agricampeggi, glamping ed altre forme ricettive semi residenziali e residenziali;
- gestione attività di ristorazione, mense, bar, catering, sagre, gelaterie, pasti da asporto, food truck, forno ed altre attività di somministrazione di cibo e bevande, anche con consegna a domicilio;
- gestione di locali di ritrovo culturale e centri di aggregazione sociale e ricreativi o culturale come a titolo di esempio biblioteche, sale cinema, centri giovanili;
- gestione servizi commerciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, esercizi di vendita di prodotti al dettaglio, alimentari e non solo, prodotti locali, prodotti artigianali, materiale turistico, abbigliamento di vario tipo, libri, giornali, tabaccheria, attrezzatura sportiva e per il tempo libero;
- gestione di servizi commerciali di vendita servizi per il benessere della persona, ad esempio parrucchiere, estetista ed altri servizi similari;
- promozione e gestione di servizi turistici e di valorizzazione del

territorio, di interesse sociale / culturale / storico / religioso / naturalistico / sportivo, pacchetti, visite guidate, escursioni, trekking, turismo esperienziale e di comunità ed altri servizi simili;

- organizzazione e gestione di punti informazione, mostre, sale convegni, stand, spazi e servizi per la promozione degli aspetti culturali, storici, naturalistici, sportivi, di turismo sostenibile e responsabile;
- affitto e noleggio di attrezzatura sportiva e per l'attività all'aria aperta come, a titolo esemplificativo, biciclette, e-bike, ciaspole, bussole;
- gestione di attività ed impianti sportivi, attività all'aria aperta, percorsi escursionistici, orienteering, e-bike, mountain bike, e similari e promozione dell'attività sportiva in generale;
- attività di progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza di sentieri e percorsi, aree protette, parchi, boschi oasi per la biodiversità e similari;
- progettazione, produzione, commercializzazione di materiali culturali, compresi prodotti artistici, editoriali (con esclusione di giornali quotidiani), teatrali;
- organizzazione e realizzazione di servizi educativi e ricreativi di vario tipo, educazione allo sviluppo sostenibile, orti e fattorie didattiche, doposcuola, centri estivi, ludoteche, laboratori;
- organizzazione e gestione di corsi e laboratori di formazione, lezioni, seminari, conferenze, eventi di vario tipo, anche orientati allo sviluppo locale, rivolti a bambini, giovani ed adulti;
- servizi di didattica e guardiania museale di siti di interesse culturale ed artistico;
- organizzazione e gestione eventi, sagre, concerti, spettacoli, convegni, workshop, fiere, mercati a tema artistico, letterario, naturalistico, culturale, gastronomico, cinematografico, musicale, sportivo, storico, religioso;
- organizzazione e gestione di mercatini ed eventi legati a recupero, scambio e vendita di prodotti di seconda mano, di prodotti artigianali, di prodotti a km zero;
- organizzazione e gestione di servizi di trasporto persone e cose, anche a favore di visitatori/turisti e della comunità territoriale, autonoleggio con e senza conducente;
- servizi di manutenzione e riparazione biciclette, automobili, furgoni e attività incluse nel settore della riparazione dei mezzi di trasporto come la meccatronica e la carrozzeria;
- fornitura servizi di pulizie e di manutenzione in ogni tipo di immobile e struttura nonché piazze, vie, magazzini, case private e altri luoghi similari;
- gestione del servizio di cura del verde, sia pubblico che privato, incluso la silvicoltura e la manutenzione dei boschi;
- l'organizzazione e la gestione di servizi ambientali per la sistemazione, il controllo e il monitoraggio del territorio e delle attività agricole-forestali ad esso connesse;
- fornitura servizi di segreteria e inserimento dati, espletamento pratiche, centralinista, portineria, custodia;

- lavaggio vestiario, lavanderia e servizio di stiro;
- raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio di rifiuti e fornitura di qualsiasi servizio nell'ambito dell'igiene ambientale;
- gestione di distributori stradali di carburante;
- gestione e custodia di parcheggi
- recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili ed impiantistica;
- coltivazione e/o trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione dei prodotti ottenuti, allevamento animali, nonché manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- promozione di attività nel campo dell'artigianato, ad esempio con la produzione e commercializzazione di oggettistica, gestione laboratorio per piccoli lavori, servizi di assemblaggio ed altre lavorazioni conto terzi;
- gestione di servizi di prossimità rivolti alla comunità e di tutte quelle iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore del benessere delle persone ed alla promozione di un welfare diffuso di comunità, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati;
- produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, promozione e gestione di comunità energetiche rinnovabili;
- gestione di Interventi Assistiti con Animali (IAA), Pet therapy, attività di ippoterapia, maneggio, equitazione, escursioni a cavallo, pensione per cavalli e animali, educazione e riabilitazione equestre e di altre specie animali, manifestazioni equine, canine e di altre specie animali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque

accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico, a consorzi, società, reti d'impresa, associazioni, fondazioni ed enti, raggruppamenti temporanei e permanenti di qualsivoglia natura, in ragione dell'evoluzione delle esigenze della comunità di riferimento che il Consiglio di Amministrazione identificherà, portano la ratifica in assemblea.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che risiedono e/o hanno domicilio, ovvero hanno la proprietà o altri diritti reali su immobili censiti nella comunità interessata, ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità, così come individuata ai sensi dell'articolo 3, ovvero le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità e che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe

e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci utenti: persone fisiche e giuridiche che acquistano beni e/o servizi dalla cooperativa;

3) soci conferenti: imprese collettive e individuali, produttori, professionisti, artigiani e altri soggetti che apportino beni e servizi necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Pur non essendo considerati soci cooperatori, i sensi dell'art. 2 della legge n. 381/91, possono altresì essere ammessi:

4) soci volontari: le persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 12 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, il contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata se posseduta o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, con particolare riguardo alla tipologia di scambio mutualistico che intende attivare e alla partecipazione allo scopo comunitario di cui al precedente articolo 3;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale chiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 41 e 42 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai

regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, l'interesse della comunità e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle

deliberazioni adottate dagli organi sociali.;

c) a partecipare allo scambio mutualistico ed alle iniziative di promozione e diffusione delle attività svolte dalla cooperativa presso la comunità di riferimento.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal successivo articolo 23, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa

stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere, non oltre i seguenti dieci giorni, la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato

motivo.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 41 e 42, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del soprapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito

derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a euro 1.000,00 (mille).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 20.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea, che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a

fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 (un) voto fino a 1.000,00 (mille) euro di capitale sottoscritto;

- 2 (due) voti oltre 1.001,00 (milleuno) euro e fino a 2.000,00 (duemila) euro di capitale sottoscritto;

- 3 (tre) voti oltre 2.001,00 (duemilauno) euro e fino a 3.000,00 (tremila) euro di capitale sottoscritto;

- 4 (quattro) voti oltre 3.001,00 (tremilauno) euro e fino a 4.000,00 (quattromila) euro di capitale sottoscritto;

- 5 (cinque) voti oltre 4.001,00 (quattromilauno) euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 (tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 21 (Strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente Statuto, la Cooperativa può emettere, nel rispetto di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 300,00 (trecento). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro 1.000,00 (mille);

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme

versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 24 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 25;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;

f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci consumatori si terrà conto di:

- fatturato dei beni/servizi acquistati dai soci.

Per i soci conferenti si terrà conto di:

- fatturato dei servizi/beni conferiti dai soci.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti, l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VII

INFORMATIVA SULLO SCOPO COMUNITARIO

Art. 26 (Informativa sul perseguimento dello scopo)

comunitario)

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, illustra ai soci gli obiettivi programmati e le azioni intraprese per il perseguimento dello scopo comunitario di cui all'articolo 3.

Analoga relazione è presentata dal Consiglio di Amministrazione alla Comunità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, con la tempistica e secondo le modalità definite in apposito regolamento.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 28 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- g) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;
- h) l'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- i) l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e degli eventuali regolamenti interni;
- k) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- m) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta,

ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il singolo socio o il Consiglio di Amministrazione che intendono consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una determinata decisione, formulano la proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della proposta, le sue motivazioni, il termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, entro cui trasmettere il consenso. La proposta è sottoscritta con firma autografa o digitale.

Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale e ne trasmette copia attraverso qualsiasi sistema di comunicazione a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se nominato.

I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, devono comunicare al proponente e alla Società, entro il termine prescritto, la relativa volontà, espressa in forma scritta in calce alla copia del documento ricevuto (in formato cartaceo o elettronico), apponendo la sottoscrizione in forma autografa o, in caso di supporto elettronico, con firma digitale.

La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata, se nel termine prescritto sia pervenuta al proponente e alla Società l'adesione di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere comunicate tempestivamente a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, indicando:

1. la data in cui la decisione si è formata;
2. l'identità dei votanti;
3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale, in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano raggiunto la maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque si fa menzione nel libro medesimo.

Art. 30 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 28, ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un

giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 24.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità, per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 32 .

Art. 32 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (un) voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed, in particolare, a condizione che :

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o componente dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vicepresidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 34 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di

Consiglieri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- b) attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

- * non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 35 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega .

Perlomeno ogni 60 (sessanta) giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 36 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e, nel caso di sua impossibilità o inerzia, anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione

da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 38 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 39 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo, quando costituito in forma collegiale, può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso

devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui all'art. 838-bis e ss.gg. del codice di procedura civile, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838-ter, comma uno, del codice di procedura civile.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 838-quater del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838-ter, comma secondo, del codice di procedura civile, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO X

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 24, lettera e), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente

articolo 24, lettera e), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmati:

- SARA OLDANI;
- MATTEO MELLINI;
- ROBERTA BERTUZZI;
- ALESSIA FOSCHINI;
- VANNINI STEFANO;
- FRANCESCA CHELINI;

- STEFANO LODI;
- FEDERICO ANGELI;
- LORIS BERTUZZI;
- LORENZO VIAPIANA, Notaio.